

UNISS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI



DIPARTIMENTO DI
SCIENZE ECONOMICHE E
AZIENDALI
DISEA

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ECONOMICHE E AZIENDALI – DiSea**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2025

Decreto rettorale di emanazione rep. n. 3165/2026 del 3 settembre 2026

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto e finalità
- Articolo 2 - Natura, scopo e funzioni
- Articolo 3 - Principi
- Articolo 4 - Doveri e facoltà del personale
- Articolo 5 - Afferenza di nuovi docenti e mobilità interdipartimentale
- Articolo 6 - Caratteri e organizzazione
- Articolo 7 - Consiglio del Dipartimento
- Articolo 8 - Consiglio di corso di studio
- Articolo 9 - Direttore del Dipartimento
- Articolo 10 - Giunta del Dipartimento
- Articolo 11 - Commissione paritetica studenti-docenti
- Articolo 12 - Convocazione e validità delle adunanze e delle delibere
- Articolo 13 - Responsabile amministrativo
- Articolo 14 - Sistema di Assicurazione della Qualità
- Articolo 15 - Referente amministrativo per la didattica
- Articolo 16 - Modifiche al regolamento
- Articolo 17 - Rinvio
- Articolo 18 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali – DiSea (di seguito per brevità indicato come “Dipartimento”) dell'Università degli Studi di Sassari (di seguito denominata “Ateneo”), secondo quanto previsto dagli articoli 35 e seguenti dello Statuto dell'Autonomia.

Articolo 2 - Natura, scopo e funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura su cui si fonda l'organizzazione della ricerca e della didattica, costituita sulla base del progetto scientifico e didattico presentato all'Ateneo.
2. Il Dipartimento integra organicamente ricerca e didattica secondo i migliori standard nazionali e internazionali, promuovendo lo sviluppo critico delle conoscenze economiche, manageriali, matematico-statistiche e giuridiche. Obiettivo del Dipartimento è formare studenti preparati ad affrontare con rigore e consapevolezza il proprio futuro professionale e a contribuire, attraverso la diffusione della cultura economica, al progresso della società.
3. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività – rivolte all'esterno – ad esse correlate o accessorie; a tal fine determina le politiche di reclutamento del personale docente.
4. In particolare, nel rispetto dell'autonomia e della libertà del singolo docente, il Dipartimento organizza, gestisce e promuove: a) le attività di ricerca scientifica, favorendo la collaborazione fra le diverse aree del sapere e l'interdisciplinarietà; b) le attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca, dei master universitari di primo e secondo livello; dei corsi di formazione post lauream in genere; c) le attività di orientamento – in ingresso, in itinere e in uscita – di tutorato anche dedicato agli studenti con esigenze speciali, di assistenza post lauream e inserimento nel mondo dell'impresa, del lavoro e delle professioni; d) le attività di consulenza scientifica e tecnologica, svolte sulla base di contratti e convenzioni; e) l'integrazione fra scienza e tecnologia, anche attraverso la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca; f) i corsi di perfezionamento e le altre attività di formazione; g) l'organizzazione delle attività di comunicazione di Dipartimento. Esercita, inoltre, le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 3 - Principi

1. L'azione del Dipartimento è orientata ai principi di seguito indicati:
 - programmazione: le scelte circa l'allocazione delle risorse e il reclutamento discendono da una programmazione triennale adottata dal Consiglio del Dipartimento;
 - uso efficiente delle risorse comuni: le risorse comuni del Dipartimento hanno come fine principale quello di mettere il personale in condizioni di svolgere al meglio i propri compiti, assicurando lo sviluppo della ricerca e della didattica secondo la programmazione triennale di Dipartimento e di Ateneo;
 - efficacia dei processi decisionali: i processi decisionali poggiano su validi riscontri empirici riguardanti la bontà delle decisioni e le valutazioni della ricerca e della didattica.
 - valutazione della ricerca: le aree nelle quali si articola il Dipartimento
 - aziendale/economica/giuridica/quantitativa- adottano criteri di valutazione dell'attività scientifica, concordati collettivamente nell'ambito del Dipartimento, ispirati alle migliori prassi nazionali e internazionali, coerenti con le indicazioni dell'ANVUR; ciò costituisce la base per una ripartizione sistematica delle risorse interne correlata al merito; valutazione della didattica: nell'ambito della programmazione triennale il Dipartimento stabilisce obiettivi formativi misurabili e verificabili all'interno dei corsi di laurea e politiche della didattica volte al conseguimento di tali obiettivi, definendo i criteri relativi alla sostenibilità dei corsi e i parametri per la misurazione e la verifica ex post dei risultati raggiunti;
 - coerenza dei rapporti esterni con la missione del Dipartimento: i contratti, le convenzioni, i rapporti, gli atti, le azioni e i programmi con soggetti esterni al Dipartimento devono essere coerenti con la missione e non recare pregiudizio alla reputazione scientifica della struttura;

– pluralismo dei centri di ricerca: il Dipartimento può proporre e partecipare alla costituzione di centri di ricerca e di didattica, anche in collaborazione con soggetti appartenenti ad altre Università italiane o straniere o ad altre istituzioni, al fine di consolidare reti di ricerca, acquisire maggiore impatto nella presentazione di progetti di ricerca, conseguire economie interne ed esterne nell'attività scientifica; i centri sono sottoposti ai criteri di valutazione sopra indicati; trasparenza: l'azione del Dipartimento e i processi decisionali sono ispirati al rigoroso rispetto del principio di trasparenza; alternanza: i ruoli di responsabilità, le posizioni decisionali, le cariche, le nomine, le designazioni nell'ambito del Dipartimento o che dipendono dal Dipartimento rispondono ai principi di alternanza, di rotazione, di trasparenza e di rendiconto dell'attività svolta; rappresentatività: l'organizzazione del Dipartimento si fonda sul principio di rappresentatività delle diverse aree disciplinari.

Articolo 4 - Doveri e facoltà del personale

1. Il personale del Dipartimento, secondo le rispettive competenze, è tenuto a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca e a concorrere alle attività istituzionali del Dipartimento.
2. Ciascun docente collabora alle attività didattiche e di ricerca scientifica svolte nell'ambito di altri Dipartimenti, nei limiti e alle condizioni stabilite dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti di Ateneo.
3. Ai fini del presente regolamento si considera afferente al Dipartimento:
 - a. professori di prima e seconda fascia, e ricercatori di ruolo, il personale tecnico-amministrativo di ruolo, i ricercatori a tempo determinato;
 - b. aggregato al Dipartimento: i docenti a contratto, i titolari di contratto per attività didattica integrativa o per attività di ricerca, i cultori della materia, i titolari di assegno di ricerca e di borsa di studio/ricerca *post lauream*, i dottorandi di ricerca e in generale tutti coloro che abbiano un rapporto formale con il Dipartimento stesso, nonché gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di master universitario, di specializzazione, di dottorato;
 - c. affiliato al Dipartimento: le personalità italiane o straniere – in possesso di un'elevata competenza od esperienza scientifica, culturale o professionale – a cui sia attribuita da parte del Consiglio una particolare posizione di collaborazione o di responsabilità, ovvero uno specifico ruolo o una determinata funzione, secondo quanto stabilito nella relativa delibera.
4. Gli effetti giuridici derivanti dalla titolarità dello status di afferente, aggregato o affiliato al Dipartimento sono stabiliti dal presente regolamento, dalle disposizioni di legge, dello Statuto dell'Autonomia e dei regolamenti generali e di Ateneo e dalle delibere del Consiglio del Dipartimento.

Articolo 5 - Afferenza di nuovi docenti e mobilità interdipartimentale

1. L'afferenza di nuovi docenti e l'affiliazione al Dipartimento di personalità italiane e straniere sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. La richiesta di afferenza è presentata dal docente interessato al Direttore del Dipartimento e, per conoscenza, al Rettore, ed è corredata dal *curriculum* didattico e scientifico.

Articolo 6 - Caratteri e organizzazione

1. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale, nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto di Ateneo e dal regolamento di amministrazione e contabilità.
2. Sono organi del Dipartimento il Consiglio del Dipartimento, i Consigli di Corso di laurea, il Direttore e la Giunta: la loro composizione, le relative competenze e funzioni sono regolate dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo e, nei limiti da essi stabiliti, dal presente regolamento.
3. Nell'ambito del Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti.
4. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, che svolge le funzioni indicate dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal presente regolamento.
5. Fa parte del Dipartimento un Referente amministrativo per la didattica, nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, che contribuisce alla gestione strategica dei processi formativi al fine di rendere efficiente ed efficace la funzione didattica.

Articolo 7 - Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento.
2. In particolare, il Consiglio del Dipartimento:
 - a. delibera sull'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature assegnate al Dipartimento, sui contratti, le convenzioni, i rapporti, gli atti, le azioni, i programmi, i finanziamenti, gli incarichi, gli assegni, le borse, i premi, le variazioni agli stanziamenti previsionali di bilancio, i riaccertamenti dei residui, gli acquisti, le alienazioni, gli scarichi inventariali;
 - b. approva i documenti di programmazione e di rendicontazione proposti dal Direttore o dalla Giunta;
 - c. adotta i regolamenti del Dipartimento, delle eventuali strutture di raccordo, della Scuola di Dottorato di ricerca e delle eventuali Scuole di specializzazione;
 - d. adotta il piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica;
 - e. richiede l'attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti e ne propone la chiamata;
 - f. approva il piano dell'offerta formativa e la richiesta di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio;
 - g. attribuisce le responsabilità didattiche ai docenti e delibera sulla copertura degli insegnamenti attivati;
 - h. vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività di ricerca e di didattica, ed approva annualmente la relazione sulle attività di ricerca e didattiche presentate dal Direttore;
 - i. approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti;
 - j. esprime parere sulle richieste di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica presentate dai docenti afferenti;
 - k. promuove l'internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell'offerta formativa;
 - l. promuove le attività di orientamento – in ingresso, in itinere e in uscita – di tutorato, di assistenza post laurea e inserimento nel mondo dell'impresa, del lavoro e delle professioni, in modo da favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e dei programmi didattici;
 - m. approva i programmi di ricerca interdipartimentali, sulla base di accordi tra i Dipartimenti interessati;
 - n. trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta;
 - o. esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Fanno parte del Consiglio del Dipartimento:
 - a. il Direttore del Dipartimento;
 - b. i docenti afferenti al Dipartimento;
 - c. i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnati al Dipartimento, in proporzione di uno ogni venti docenti;
 - d. i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento, in misura pari al 15 per cento dei suoi membri, i quali restano in carica per due anni;
 - e. un rappresentante dei docenti a contratto, che resta in carica per un anno accademico, eletto dalla rispettiva componente;
 - f. il Responsabile amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo, con funzioni di segretario verbalizzante per tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio del Dipartimento;
 - g. il referente amministrativo per la didattica del Dipartimento, senza diritto di voto e con facoltà di esprimere pareri sulle questioni relative alla didattica.
4. Il Consiglio di Dipartimento è presieduto e convocato dal Direttore di propria iniziativa o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
5. Il Consiglio del Dipartimento può istituire una o più commissioni, affidando loro l'incarico di istruire alcune deliberazioni e di dare attuazione alle decisioni assunte in relazione a specifiche materie di particolare rilevanza per il Dipartimento medesimo.
6. Il Consiglio del Dipartimento adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti le deliberazioni relative al piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica, al piano dell'offerta formativa e alla istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione dei corsi di studio nonché la costituzione

di centri di ricerca, anche in collaborazione con soggetti appartenenti ad altre Università italiane o straniere o ad altre istituzioni; fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, dai regolamenti generali e dal presente regolamento, il Consiglio del Dipartimento adotta a maggioranza semplice dei presenti le delibere relative alle altre materie di sua competenza.

Articolo 8 - Consiglio di corso di studio

1. Presso il Dipartimento sono istituiti i Consigli di corso di studio con composizione e compiti determinati dallo Statuto.
2. Fanno parte dei Consigli di corso di studio:
 - a. i docenti che afferiscono al corso, ivi compresi, con voto consultivo, i titolari di insegnamento per affidamento, supplenza e contratti sostitutivi;
 - b. una rappresentanza degli studenti, pari al 15 per cento dei membri del Consiglio, eletti tra gli studenti iscritti al corso di studio;
 - c. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo della segreteria didattica, eletto tra i suoi componenti.
3. Il Presidente del Consiglio del corso di studio, eletto fra i docenti di ruolo del corso, convoca e presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni; sovrintende alle attività del corso di studio e può delegare l'esercizio di proprie funzioni a docenti del corso medesimo; è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta.
4. Al Consiglio di corso di studio spetta:
 - a. proporre le modifiche dell'ordinamento didattico del corso di studio;
 - b. aggiornare gli obiettivi formativi del corso di studio; indicare i percorsi didattici adeguati a conseguirli e assicurare la coerenza dei curricula proposti;
 - c. proporre il regolamento didattico del corso di studio, il manifesto degli studi e la programmazione didattica;
 - d. determinare i requisiti di ammissione al corso di studio, quantificare i debiti formativi nei corsi di laurea e proporre le relative attività propedeutiche e integrative;
 - e. predisporre e coordinare le attività didattiche e tutoriali del corso di studio;
 - f. assicurare la fruizione degli strumenti tecnici e scientifici per lo svolgimento delle attività formative e proporre la ripartizione dei contributi destinati alle attività di laboratorio e alle altre attività pratiche;
 - g. approvare i piani di studio, il riconoscimento dei crediti e le altre pratiche riguardanti la carriera degli studenti di competenza del corso di studio;
 - h. curare la corrispondenza tra la durata normale e quella reale degli studi attraverso attività tutoriali e di monitoraggio;
 - i. determinare eventuali forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli fissati dal regolamento e l'eventuale obsolescenza;
 - j. esercitare ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
5. Il Consiglio del corso di studio può istituire commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e all'efficacia della gestione didattica. A esse può attribuire deleghe specifiche in relazione a piani di studi, passaggi, trasferimenti, riconoscimento crediti, e ogni altra competenza di cui alla lettera j) del comma 4.
6. Il regolamento può prevedere che le commissioni di cui al comma 5 possano operare tramite mezzi di comunicazione a distanza. È comunque assicurata la rappresentanza degli studenti.

Articolo 9 - Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende all'esecuzione delle delibere e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio del Dipartimento, secondo lo Statuto e i regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio del Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno, resta in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta; nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di

seconda fascia a tempo pieno; l'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno, in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per la predetta elezione. Di norma, la candidatura al ruolo di Direttore deve essere presentata al Consiglio, anche attraverso una comunicazione verbale, almeno 45 giorni prima della scadenza del mandato.

3. Il Direttore designa tra i docenti di ruolo a tempo pieno del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. Il Direttore può proporre al Consiglio di delegare ad uno o più membri del Dipartimento per lo svolgimento di funzioni proprie in relazione a specifiche materie.

Articolo 10 - Giunta del Dipartimento

1. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore ed il Consiglio del Dipartimento nell'espletamento delle rispettive funzioni e svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento generale di Ateneo, quelli attribuitigli dal presente regolamento e gli altri che il Consiglio stesso ritenga di doverle delegare.

2. La Giunta esercita tutte le funzioni non espressamente riservate al Consiglio del Dipartimento e così, tra l'altro, adotta le decisioni in merito:

- a. all'attuazione delle delibere delegate dal Consiglio del Dipartimento;
- b. all'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento, ai contratti, le convenzioni, i rapporti, gli atti, le azioni, i programmi, i finanziamenti, gli incarichi, gli assegni, le borse, i premi, le variazioni agli stanziamenti previsionali di bilancio, i riaccertamenti dei residui, gli acquisti, le alienazioni, gli scarichi inventariali e, più in generale, le altre spese che, unitariamente, determinino impegni non superiori a 20.000,00 euro;
- c. alle procedure per l'affidamento degli incarichi;

3. La Giunta è presieduta e convocata dal Direttore di propria iniziativa o qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi membri; è composta dai membri eletti dal Consiglio del Dipartimento, individuati come segue:

- a. il Direttore del Dipartimento, il cui voto nelle votazioni vale doppio in caso di parità;
- b. quattro docenti di ruolo, in ragione di uno per ciascuna delle quattro aree disciplinari che lo compongono e, così, uno per l'area aziendale, uno per l'area economica, uno per l'area giuridica e uno per l'area quantitativa e geoeconomica, eletti all'interno di ciascuna area;
- c. uno studente.

4. Alle riunioni della Giunta partecipano altresì:

- a. il Responsabile amministrativo del Dipartimento, senza diritto di voto, con compiti di segretario verbalizzante e con facoltà di esprimere pareri sulle questioni amministrative;
- b. un rappresentante amministrativo della segreteria didattica del Dipartimento, senza diritto di voto e con facoltà di esprimere pareri sulle questioni relative alla didattica.

5. L'elettorato passivo per l'elezione dei quattro docenti di ruolo spetta a tutti i docenti di ruolo del Dipartimento; l'elettorato attivo a tutti i docenti. A ciascun elettore è consegnata una scheda sulla quale può esprimere una sola preferenza. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che per ciascuna area abbia riportato il maggior numero di voti.

6. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dello studente spetta ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento. A ciascun elettore è consegnata una scheda sulla quale può esprimere una sola preferenza. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.

7. I membri della Giunta restano in carica per tre anni accademici, fatta eccezione per il rappresentante degli studenti che resta in carica per due anni.

8. La Giunta del Dipartimento può avvalersi di singoli membri del Dipartimento o di commissioni ad hoc, incaricandoli di istruire alcune deliberazioni e di dare attuazione alle decisioni assunte dal Dipartimento relativamente a specifiche materie.

Articolo 11 - Commissione paritetica studenti-docenti

1. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti, alla quale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compiendo valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività;
 - b. individuare criteri per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti, monitorare l'attività didattica e proporre al Consiglio del Dipartimento iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
 - c. formulare pareri al Consiglio del Dipartimento sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di studio, e sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
 - d. redige la relazione sull'attività didattica da presentare annualmente al Consiglio del Dipartimento.
2. La Commissione paritetica, presieduta e convocata la prima volta dal Direttore del Dipartimento, è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento, in misura di uno per ogni Corso di Laurea Magistrale, e da un pari numero di docenti, nominati dal Consiglio stesso. La Commissione nomina al suo interno il Presidente, il quale è tenuto a convocare almeno due volte l'anno.

Articolo 12 - Convocazione e validità delle adunanze e delle delibere

1. Gli organi collegiali del Dipartimento sono convocati con mezzi idonei a garantire la conoscibilità dell'adunanza, anche tramite posta elettronica o altro strumento telematico, con un preavviso minimo di cinque giorni
2. Per la validità delle adunanze, salvo che sia diversamente previsto dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti generali e da quello di Ateneo, è necessario che sia presente la metà più uno dei componenti.
3. Ai sensi del Regolamento sui doveri istituzionali del personale docente non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano motivato per iscritto la loro assenza, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, salvo che non sia diversamente disposto.
4. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a maggioranza relativa, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza assoluta.
5. Le delibere che riguardino i soli professori di prima fascia o i professori di seconda fascia o i ricercatori, sono adottate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

Articolo 13 - Responsabile amministrativo

1. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, nominato dal Direttore generale, sentito il Direttore.
2. Il Responsabile amministrativo:
 - a. cura la predisposizione tecnica della proposta di budget sulla base delle linee guida definite annualmente;
 - b. coordina le attività e vigila sull'andamento della gestione amministrativo contabile del Dipartimento ed effettua i relativi controlli;
 - c. provvede alla corretta registrazione degli eventi contabili correlati al ciclo di utilizzo delle risorse ed alla verifica delle relative disponibilità; alla corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali ed alla conservazione della documentazione amministrativo-contabile;
 - d. collabora con l'Area bilancio e politiche finanziarie, per la parte di competenza, per la predisposizione delle variazioni e del conto consuntivo;
 - e. collabora con il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese le attività di supporto inerenti all'organizzazione di corsi, dei convegni e dei seminari;
 - f. provvede alla corretta tenuta dei verbali delle adunanze del Consiglio e della Giunta del Dipartimento;
 - g. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto dell'Autonomia o dai regolamenti.

3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento il Responsabile amministrativo può essere sostituito da un altro funzionario o da un collaboratore dell'area amministrativo-contabile.

Art. 14 - Sistema di Assicurazione della Qualità

1. Presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali è istituito un Sistema di Assicurazione della qualità (AQ), composto da un componente per ogni corso di laurea. Ai fini delle politiche di qualità del Dipartimento viene individuato, su proposta del Direttore, un Referente del sistema di assicurazione della qualità (RAQ-D) che funge da collegamento tra il Presidio di Qualità dell'Ateneo e il Dipartimento. Il RAQ-D coadiuva il Direttore per tutto ciò che attiene agli aspetti tecnico-organizzativi connessi al processo di assicurazione della qualità della didattica, della ricerca e della terza missione/impatto sociale.

Articolo 15 - Referente amministrativo per la didattica

1. Fa parte del Dipartimento un Referente amministrativo per la didattica che contribuisce alla gestione strategica dei processi formativi al fine di rendere efficiente ed efficace la funzione didattica.
2. Il Referente amministrativo per la didattica:
 - a. coordina le attività della segreteria didattica del Dipartimento;
 - b. supporta la progettazione, pianificazione, gestione e valutazione delle attività didattiche;
 - c. garantisce assistenza agli studenti durante il percorso formativo;
 - d. collabora con il Direttore e i Presidenti dei Corsi di Studio per la redazione dei Regolamenti didattici e dei Manifesti agli studi, la trasmissione delle informazioni riguardanti l'offerta formativa e le altre pratiche di gestione dei Corsi di Studio;
 - e. elabora e propone piani di miglioramento per la didattica e per i servizi a favore degli studenti.
3. Il Referente amministrativo per la didattica è nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.

Articolo 16 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Articolo 17 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e così, in particolare, per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento delle strutture didattiche, si applicano le disposizioni di legge, dello Statuto dell'Autonomia e dei regolamenti generali e di Ateneo.

Articolo 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore per effetto della sua approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, nella composizione allargata a tutti gli aventi diritto al voto